

devono essere definitivamente ridotte al saggio d'interesse del 5.25%.

Mantenendo lo Stato in tali giusti limiti la riduzione delle annuità di che trattasi; nessuna perdita subirebbe l'Istituto che ha scontato dette annuità allo stesso tasso del 5.25%.

Senonchè il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha ritenuto di poter applicare alle annuità in questione il R. D. L. 22 ottobre 1932 e quindi di rideterminare le annuità stesse adottando il saggio d'interesse del 6.50% da detto Decreto stabilito.

Tale provvedimento, per le ragioni innanzi esposte, non è giustificato né legittimato dalla riserva fatta nei decreti di liquidazione, riserva che, come si è detto, è stata sciolta con il citato decreto 13 aprile 1932 di S. E. il Capo del Governo che stabiliva al 5.25% il saggio da adottarsi per le annuità di bonifica nell'anno 1932; il provvedimento stesso è altresì contrario allo spirito e alla lettera del R. D. L. 22 ottobre 1932 n. 1518, che si riferisce tassativamente e solamente alle annuità che vengono liquidate dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso e cioè dopo il 1. novembre 1932: decreto